

Supplemento 2 alle Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Valido dal 1° gennaio 2026

Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2026

Il 1° gennaio 2026 entrano in vigore le basi legali per il versamento della 13ª mensilità della rendita di vecchiaia dell'AVS. Tutti gli aspetti dell'attuazione della 13ª mensilità sono definiti nella Circolare sulla 13ª mensilità della rendita di vecchiaia (Circ. 13ª MRV) Il presente supplemento si riferisce pertanto soltanto al diritto alla 13ª mensilità della rendita di vecchiaia in generale, mentre per quanto riguarda le disposizioni dettagliate relative al diritto, al calcolo e al versamento è applicabile la Circ. 13ª MRV.

Oltre a queste modifiche, il presente supplemento contiene i numeri marginali rielaborati concernenti le rendite vedovili delle persone divorziate e le disposizioni transitorie introdotte con l'informativa AVS/PC n. 493 del 31 gennaio 2025 (d/f) in ossequio alla sentenza del Tribunale federale 9C 334/2024 del 16 dicembre 2024. Questa sancisce che un uomo divorziato con figli è equiparato a un vedovo.

Sulla base dell'informativa AVS/PC n. 490 del 3 dicembre 2024 (d/f) è inoltre stata introdotta una disposizione concernente il computo dell'utile di liquidazione dei lavoratori indipendenti nel nuovo calcolo della rendita dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

Infine, il presente supplemento contiene integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base dell'esperienza maturata nella prassi.

Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l'annotazione 1/26 sotto il rispettivo numero marginale.

Se il beneficiario della rendita principale è domiciliato in Svizzera e riceve tutte le rendite per figli (anche per i figli domiciliati o dimoranti all'estero), l'evento assicurato resta di competenza della cassa di compensazione cui è affiliato il beneficiario della rendita principale.

Se invece vi sono anche rendite versate direttamente a figli (o ai loro rappresentanti legali) domiciliati o dimoranti all'estero, l'evento assicurato è sempre di competenza della CSC.

- Prendendo in consegna l'incarto la nuova cassa di compensazione diventa competente per tutte le disposizioni relative al caso di rendita in questione (soprattutto modifiche di rendita, versamenti retroattivi, crediti in restituzione). Per quanto riguarda le competenze in caso di compensazione di richieste di restituzione con prestazioni correnti v. N. 10218 e 10219.1.
- 1/26 La riscossione di una rendita di vecchiaia dell'AVS dà per principio diritto alla 13^a mensilità della rendita di vecchiaia. Per l'esame delle condizioni di diritto e per il calcolo e il versamento fa stato la Circolare sulla 13^a mensilità della rendita di vecchiaia (Circ. 13^a MRV).
- Il diritto a una rendita d'invalidità può nascere al più presto il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato ha compiuto i 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

Il diritto alla rendita non nasce finché l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22 LAI (v. art. 29 cpv. 2 LAI e N. 8100 segg. CIRAI).

Tuttavia, il diritto alla rendita per figli non sussiste se il figlio ha un proprio diritto a una rendita d'invalidità intera. Se però il diritto proprio del figlio a una rendita dell'Al è sospeso a causa dell'attuazione di provvedimenti d'integrazione dell'Al che implicano l'assunzione delle spese di vitto e alloggio, il diritto alla rendita per figli può essere riconosciuto.

3111 – alla fine del mese che precede la nascita: 1/26 del diritto del figlio a una propria rendita d'invalidità intera, oppure del diritto del figlio a una propria rendita vedovile; 3131 La formazione si considera regolarmente conclusa non ap-1/26 pena la persona non vi deve più dedicare tempo, in quanto ha già fornito le prove di conoscenza necessarie per il conseguimento del titolo (consegna di tutti i lavori, svolgimento di stage, sostenimento di esami). In questo contesto non ci si deve basare sulla fine ufficiale del periodo di formazione (p. es. exmatricolazione, festa di consegna del diploma). 1/26 **3.7.1.2** soppresso 3147 soppresso 1/26 1/26 3.7.1.3 Condizioni comuni a vedove e vedovi¹ 1/26 3.7.2.1 Condizioni comuni per le persone divorziate² Al momento del decesso dell'ex marito o dell'ex moglie, 3155 1/26 una persona divorziata ha diritto illimitatamente a una rendita per vedove o per vedovi se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

-

3157

1/26

soppresso

Dall'11 ottobre 2022 i vedovi continuano ad avere diritto alla rendita per vedovi anche dopo che il figlio più giovane compie 18 anni (sentenza della Corte EDU dell'11.10.2022 nella causa B. contro la Svizzera [ricorso n. 78630/12], v. informativa AVS/PC n. 460 del 21.10.2022).

² Secondo la sentenza del TF 9C_334/2024 del 16 dicembre 2024, in determinati casi anche gli uomini divorziati hanno diritto a una rendita per vedovi dopo che il figlio più giovane compie i 18 anni (v. informativa AVS/PC n. 493 del 31.1.2025 [d/f]).

- il figlio più giovane compie i 18 anni dopo che la persona divorziata ha o avrà compiuto i 45 anni (<u>art. 24a cpv. 1 lett. c LAVS</u>).
- Una persona divorziata che non soddisfa almeno una delle due condizioni summenzionate ha diritto a una rendita per vedove o per vedovi soltanto e fintantoché i figli hanno meno di 18 anni (art. 24a cpv. 2 LAVS). I figli non devono essere necessariamente quelli della persona deceduta. Il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui il figlio più giovane compie i 18 anni.
- Una persona divorziata che si risposa quando il primo coniuge è ancora in vita, non ha diritto a una rendita per vedove o per vedovi al momento del decesso del medesimo,
 nemmeno se nel frattempo ha divorziato anche dal secondo coniuge (DTF 127 V 75).
- 1/26 3.7.2.2 Condizioni particolari per le donne divorziate
- 3162.1 Ha diritto a una rendita per vedove anche una donna divorziata senza figli che ha già compiuto i 45 anni al momento del divorzio e il cui matrimonio sciolto è durato almeno dieci anni (art. 24a cpv. 1 lett. b LAVS);
- 3164 soppresso 1/26
- E determinante la data del decesso iscritta nel registro degli atti di morte. Se il corpo non è stato ritrovato, è determinante la data del decesso iscritta nel registro delle famiglie (v. N. 3167).
- Se la data del decesso non è stata iscritta nel registro degli atti di morte o se quale momento del decesso è stato iscritto un periodo a cavallo tra due mesi, bisogna valutare quando è sopraggiunta la morte dell'assicurato secondo il principio della probabilità preponderante (RCC 1992 pag. 40). In questi casi gli atti devono essere sottoposti all'UFAS.

1/26 4.7.5.3 Rendita vedovile di una persona divorziata

- 4067 Quando una rendita vedovile è versata per la prima volta a 1/26 una persona divorziata occorre verificare:
- qualora il matrimonio sciolto sia durato almeno dieci anni dalla celebrazione fino al passaggio in giudicato del divorzio (sentenza di divorzio, eventualmente certificato di stato civile), se la persona divorziata abbia figli (non necessariamente della persona deceduta) (art. 24a cpv. 1 lett. a LAVS); oppure
- 4069 qualora il matrimonio non sia durato dieci anni, se un fi 1/26 glio compia i 18 anni dopo i 45 anni della persona divorziata (art. 24a cpv. 1 lett. c LAVS).
- 4069.1 Se nessuna delle condizioni precedenti è adempiuta, nel caso di una donna divorziata occorre verificare se il matrimonio sia durato almeno dieci anni e se il divorzio sia intervenuto dopo che la donna ha compiuto i 45 anni (art. 24a cpv. 1 lett. b LAVS).
- Determinante per stabilire le singole basi di calcolo è il mo1/26 mento in cui insorge l'evento assicurato (compimento
 dell'età di riferimento, insorgenza dell'invalidità o decesso).

 L'anno di livello per il calcolo della rendita corrisponde
 all'anno civile in cui è insorto l'evento assicurato. Questo è
 importante soprattutto quando, in seguito a prescrizione,
 domanda tardiva o modifica, la rendita non può essere versata retroattivamente dall'inizio effettivo del diritto o
 quando, per altre ragioni, può esserlo soltanto in un secondo tempo (sentenza del TF 9C_492/2024 del 24 febbraio 2025 consid. 4).
- 5025.1 soppresso 1/26
- 5103.1 Se nel CI di un lavoratore indipendente non è indicato esplicitamente un periodo di contribuzione per un utile di liquidazione realizzato (66 66; cfr. N. 2355 D CA/CI), la cassa di compensazione deve stabilire il momento della

realizzazione dell'utile di liquidazione in modo da poter eventualmente tenere conto di questo reddito nel nuovo calcolo (v. <u>informativa AVS/PC n. 490</u> [d/f]).

- Sono parte integrante della somma dei redditi dell'attività lucrativa dei salariati anche i redditi per i quali i contributi erano dovuti ma non sono stati pagati dal datore di lavoro (è irrilevante che si tratti di contributi correnti o arretrati ai sensi dell'art. 39 OAVS). In merito si veda anche il N. 5017.
- 5127.1 Fanno parte della somma dei redditi delle persone senza attività lucrativa e dei lavoratori indipendenti tutti i redditi sui quali sono stati pagati o sono dovuti contributi. Sono dovuti tutti i contributi non pagati fissati mediante decisione e non ancora prescritti secondo <u>l'articolo 16 capoversi 1 e 2 LAVS</u>. Se necessario, essi vanno compensati con la rendita.

I contributi personali dichiarati irrecuperabili sono considerati come non più dovuti e vengono stornati nel CI. Di conseguenza non vengono considerati per il calcolo della rendita (cfr. N. 2345 e 2348 <u>D CA/CI</u>). In merito si veda anche il N. 5016.

Se però, successivamente, i contributi dichiarati irrecuperabili possono comunque essere recuperati, l'iscrizione nel CI viene nuovamente effettuata e viene generato un CI aggiunto.

- 5318.1 Inoltre, si deve procedere a un confronto con la base di cal-1/26 colo della rendita di vecchiaia della persona deceduta tenendo conto dei redditi ripartii.
- I figli trovatelli ricevono sempre una rendita per orfani pari al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia (art. 37 cpv. 3 LAVS). Dato che entrambi i genitori sono ignoti, questa prestazione è versata sotto forma di doppia rendita per orfani straordinaria (tipo di prestazione 26).
- Al momento della riscossione anticipata, la rendita è calco-1/26 lata in base agli anni di contribuzione, ai redditi provenienti

dall'attività lucrativa, nonché agli accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali totalizzati tra il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'avente diritto compie i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'inizio della riscossione anticipata della totalità della rendita o di una percentuale di essa (art. 40 cpv. 5 LAVS). I periodi di contribuzione compiuti tra il 31 dicembre dell'anno precedente l'anticipazione e l'inizio del diritto alla rendita anticipata sono presi in considerazione, se la durata di contribuzione fino al momento dell'anticipazione è incompleta. L'articolo 52c OAVS si applica anche al calcolo della rendita anticipata. In seguito, viene fissato l'importo corrispondente alla percentuale di rendita desiderata.

- 8015 A condizione che la grande invalidità persista, per gli aventi 1/26 diritto a una rendita di vecchiaia o a prestazioni complementari che vivono a casa l'assegno per grandi invalidi dell'Al sarà commutato in un assegno per grandi invalidi dell'AVS almeno d'identico importo (art. 43bis cpv. 4 LAVS; N. 7015 CGI). Questa garanzia dei diritti acquisiti non vale quando, dopo la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia o alle prestazioni complementari, un assegno per grandi invalidi dell'Al è versato retroattivamente entro i limiti di prescrizione previsti nell'articolo 48 capoverso 1 LAI o quando l'applicazione delle regole in materia di prescrizione implica il rinvio dell'assegnazione a un momento in cui l'interessato ha già superato il limite d'età (N. 7014 CGI; RCC 1980 pag. 54).
- per le rendite per vedovi e per vedove limitate nel tempo 1/26 per le persone divorziate, va inoltre indicato che il diritto si estingue al più tardi al compimento dei 18 anni del figlio più giovane;
- 10001.1 Per il versamento della 13^a mensilità della rendita di vec-1/26 chiaia fa stato la <u>Circ. 13^a MRV</u>.
- 10038 Le prestazioni pecuniarie sono versate a un curatore ai sensi degli <u>articoli 393–397 CC</u> unicamente se:

- il curatore viene legittimato ad amministrarle mediante un titolo avente forza di giudicato (p. es. l'atto di nomina); o
- nella decisione d'istituzione della curatela è stato ordinato il loro versamento al curatore.

In entrambi i casi deve essere esplicitamente menzionato di quali prestazioni pecuniarie si tratta (p. es. rendita di vecchiaia). In caso contrario, non si può procedere al versamento al curatore (art. 1 cpv. 1^{bis} OPGA).

- 10038.1 Se nella decisione d'istituzione della curatela è stato ordi1/26 nato il versamento della rendita di vecchiaia AVS al curatore, l'assegno per grandi invalidi può essere parimenti versato a quest'ultimo, anche se tale prestazione non è menzionata nella decisione d'istituzione della curatela.
- 1/26 Il versamento al curatore può essere effettuato soltanto se il conto bancario o postale è intestato alla persona sottoposta a curatela. Il versamento a terzi non può essere effettuato su un conto collettivo dell'APMA nemmeno se nel pagamento è indicato il nome della persona sottoposta a curatela.
- L'ordine del giudice civile di versare la rendita di una persona assicurata al coniuge o all'ex coniuge è vincolante per la cassa di compensazione. Questo vale sia per gli ordini impartiti nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale (art. 177 CC; DTF 146 V 265 consid. 3.2.2) che per quelli impartiti in una sentenza di divorzio (art. 132 CC; sentenza del TF 9C 79/2024 del 6 febbraio 2025).

10052 soppresso

10095 In casi eccezionali gli aventi diritto possono chiedere il pa-1/26 gamento delle prestazioni tramite polizza di pagamento con numero di riferimento (cfr. N. 4301 segg. CTDP). 10218 Se la cassa di compensazione creditrice non è la stessa 1/26 che versa le rendite, deve inviare per iscritto un mandato di compensazione alla cassa debitrice della rendita. In linea di massima spetta alla cassa di compensazione creditrice determinare preventivamente se e in che misura la compensazione sia ammissibile in modo da non intaccare il minimo vitale secondo il diritto d'esecuzione (v. N. 10212). La cassa di compensazione creditrice deve comunicare per iscritto alla cassa debitrice, unitamente al mandato di compensazione, l'esito della verifica del minimo vitale secondo il diritto d'esecuzione. Se la cassa di compensazione debitrice constata che il minimo vitale non è stato accertato. deve rinviare la richiesta di compensazione alla cassa creditrice.

10219.1 Si deroga al N. 10218 se, in base al domicilio della persona tenuta alla restituzione, la CSC è competente per il versamento della rendita e per l'eventuale compensazione di crediti in restituzione con le prestazioni correnti. In tal caso la CSC è competente anche per la verifica del minimo vitale. Il mandato di compensazione alla CSC deve essere trasmesso utilizzando il modulo «Mandato di compensazione alla CSC».

Allegato II

1/26

Trasferimento di casi di rendite di beneficiari di PC alla cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio

(<u>art. 125 lett. d OAVS</u>; N. 2038; Circolare alle casse di compensazione AVS del 30 settembre 1985)

- 1. Tutte le casse cantonali di compensazione sono state autorizzate a riprendere i casi di rendite di beneficiari di PC.
- 2. Casse di compensazione e agenzie che *non* hanno acconsentito al trasferimento di casi di rendite di beneficiari di PC

Numero	Designazione breve	Sede
59	CICICAM CINALFA	Neuchâtel
66.1	Société des Entrepreneurs -	Tolochenaz
	Agence Vaud	
106	FER CIAV	Ginevra
106.1	FER CIAM	Ginevra
106.2	FER CIFA	Friburgo
106.3	FER CIGA	Bulle
106.4	FER CIAN	Neuchâtel
106,5	FER CIAB	Porrentruy
106.7	FER VALAIS	Sion
109	CVCI	Losanna
110	Caisse AVS de la Fédération pa-	Losanna
	tronale vaudoise	